



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**
Sede Nazionale
Piazza M. Armellini 9° - 00162 Roma
Tel. 06.441881
Fax (06) 44188465 – Email: servizi.comunita@cna.it
www.cna.it

Sede di Bruxelles
ISB
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles
Tel + 32 2 2307440
Fax + 322 2307219 –
E-Mail: bruxelles@cna.it

*Unione - CNA SERVIZI ALLA COMUNITA'
Mestiere - CARROZZERIE*

Alle Agenzie/Compagnie di Assicurazione

Oggetto: Richiamo al rispetto e applicazione delle novità introdotte dalla Legge 124/2017 a tutela della concorrenza e del mercato.

In riferimento all'oggetto, si ricorda che la legge 124/2017 ha formalmente esplicitato, nel codice delle assicurazioni, all'art. 148, co 11.bis, che *“Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria”*.

In aggiunta, l'art. 149 bis, recita *“In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione, abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni”*

Le novità normative, quindi, sanciscono, una volta per tutte, il diritto dell'assicurato, al risarcimento integrale del danno e la libertà di scelta dell'automobilista/assicurato di riparare il veicolo presso il proprio carrozziere di fiducia, che emetterà regolare fattura delle riparazioni effettuate e con una garanzia delle stesse non inferiore ai due anni.

La stessa cessione del credito, espressamente citata all'art. 149 bis, viene di fatto riconosciuta come strumento che, a fronte di una fattura, consente il pagamento diretto all'autoriparatore che ha effettuato la riparazione del veicolo danneggiato.

Si invitano pertanto le compagnie assicuratrici e le relative agenzie, ad evitare comportamenti lesivi della libertà di scelta del proprio assicurato, del diritto, insindacabile, ad ottenere il risarcimento integrale del danno e all'utilizzo della cessione del credito. In caso contrario provvederemo a fare le dovute segnalazioni all'Autorità Garante della Concorrenza e all'IVASS organo di vigilanza.

Distinti saluti

Roma, 27 settembre '18

Il Portavoce Nazionale Carrozzerie

F.to

Andrea Corti